

sumere esso direttamente la manutenzione delle strade medesime mediante un contributo o la corresponsione di una porzione di spesa da parte dei comuni.

È urgente provvedere, ed il non farlo o non interessarsi della manutenzione di quelle strade e lasciarle andare in deperimento continuo è un delitto. Oggigiorno le strade comunali sono ridotte impraticabili. Quindi io raccomando all'onorevole ministro di cercare di provvedere nel miglior modo possibile ed al più presto possibile.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**TEDESCO, ministro dei lavori pubblici.** All'onorevole Riccio posso rispondere questo, che io rappresento al Consiglio provinciale di Avellino un mandamento che non è collegato da strade rotabili, con tutti i comuni che lo compongono. Come vede, conosco per esperienza personale l'utilità di questi collegamenti. Per ora la legge dell'8 luglio 1903 fornisce i mezzi per poter costruire le strade di accesso alle stazioni, e per ultimare quelle rimaste in sospenso dopo la legge del 1894. Ho raccolto degli elementi nei capoluoghi di mandamento che difettano di strade rotabili, ed è risultato che occorra una forte spesa. Impegni non potrò prenderne in questo momento ma posso assicurare il mio amico onorevole Riccio che se, come non è improbabile, il fondo per le strade comunali obbligatorie lascerà qualche margine, non mancherò di concretare proposte per soddisfare un bisogno che riconobbi da relatore della legge sulle strade di accesso alle stazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi.

**TRIPEPI.** Prendo occasione da una dichiarazione dell'onorevole ministro per domandargli se intenda di prorogare la legge per la facilitazione delle costruzioni delle strade di accesso alle stazioni. Mi pare che sia prossimo a scadere il termine prescritto dalla legge, nel quale i comuni dovrebbero aver già fatto la loro dichiarazione, o dovrebbero farla entro il primo luglio. Ora mi pare che sarebbe opportuno per raggiungere la finalità ed i vantaggi che ci siamo proposti quando abbiamo votato quel termine, che esso sia prorogato. Non vi può esser dubbio; e l'onorevole ministro spero che vorrà consentire nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

**CAVAGNARI.** Dichiaro di associarmi alle raccomandazioni e considerazioni espresse dall'onorevole collega Tripepi, anche in omaggio ad una deliberazione ed ai voti espressi dal Consiglio della provincia di Genova.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**TEDESCO, ministro dei lavori pubblici.** Posso assicurare l'onorevole Tripepi e l'onorevole Cavagnari che sono precisamente nel loro ordine di idee, perchè siccome quella legge è applicabile anche a strade di accesso a stazioni di ferrovie da costruirsi, evidentemente se il termine scadesse, e non si prorogasse, al di là del prossimo luglio, la legge non avrebbe esecuzione. Io mi propongo quindi di presentare un disegno di legge per abolire quel termine visto che la legge assegna otto anni di tempo per dare il sussidio. (*Vive approvazioni.*)

### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chimirri ha facoltà di presentare una relazione.

**CHIMIRRI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: *Trattamento doganale di favore ad alcuni prodotti originarii della Colonia Eritrea.*

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Si riprende la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

**PRESIDENTE.** Così rimane approvato il capitolo 28.

**Capitolo 29.** Salario ai cantonieri delle strade nazionali (*Spese fisse*) — Indennità diverse e sussidi ai detti cantonieri, lire 1,435,000.

**Capitolo 30.** Cantonieri delle strade nazionali — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 350.

**Capitolo 31.** Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, lire 152,000.

**Capitolo 32.** Assegno alla cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri, lire 10,000.

**Capitolo 33.** Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, lire 15,000.

**Capitolo 34.** Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (*Spese d'ordine*), lire 5,000.

**Capitolo 35.** Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), lire 300,000.

*Acque.* — *Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.* — **Capitolo 36.** Opere idrauliche di 1ª categoria — Manutenzione e riparazione, lire 870,000.